



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

LUISS

Libera Università degli Studi Sociali

«Guido Carli»

Facoltà di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto dell'ambiente

**LA DIFFERENZIAZIONE REGIONALE
NELLA «TUTELA DELL'AMBIENTE-PAESAGGIO»**

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Marcello Cecchetti

CANDIDATO

Isabella Galfo

Matr. 603453

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Rosario Ferrara

INDICE

Introduzione í ... p. 1

CAPITOLO I

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO NEL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

- § I. 1. Origini dell'esigenza di differenziazione regionaleí p. 5
- § I. 2. Le modifiche apportate dalla riforma del Titolo V: l'art. 116, comma 3, Cost. í í í í í í í í í í í í í í í ... p. 14
 - § I. 2.1 Definizione e contenuto del nuovo regionalismo differenziatoí í í í í í í í í .. p. 18
 - § I. 2.2 I destinatari delle òulteriori forme e condizioni particolari di autonomiaö e il complesso rapporto *differenziazione-specialità*í í í í ... p. 22
 - § I. 2.3 Uno sguardo alle altre esperienze di differenziazione regionale: il modello spagnoloí í í í í í í í í í í í í í í í .. p. 29
- § I. 3. L'apertura al regionalismo differenziato tra perplessità, condizioni di attuazione e aspettativeí í í í í í í í í .. p. 35
 - § I. 3.1 Problemi preliminari derivanti dall'òntricata norma costituzionale

LA «TUTELA DELL'AMBIENTE-PAESAGGIO» NEL MODIFICATO QUADRO COSTITUZIONALE DELLE COMPETENZE

- § II. 1. L'ambiente e il vecchio Titolo V della Costituzione p. 97
- § II. 2. Il nuovo ordinamento costituzionale e il riferimento
esplicito alla «tutela dell'ambiente» p. 104
- § II. 3. Questioni preliminari: la definizione di «ambiente» e il
rapporto con gli altri oggetti di tutela giuridica ad esso
connessi p. 109
- § I. 3.1 La nozione di «paesaggio» p. 110
- § I. 3.2 Le nozioni di «ambiente» e di
«ecosistema» p. 116
- § I. 3.3 Le nozioni di «beni ambientali» e di «beni
paesaggistici» p. 121
- § I. 3.4 La nozione di «bene culturale» p. 124
- § II. 4. Il problema della qualificazione giuridica della «tutela
dell'ambiente» p. 131
- § II. 4.1 La tutela dell'ambiente come «valore
costituzionale» p. 134
- § II. 4.2 *Segue:* o come «materia» p. 138
- § II. 5. Le problematiche relative al riparto di competenze in
materia di «tutela dell'ambiente-paesaggio»
- § II. 5.1 Il quadro generale designato dalla l. cost. n.
3 del 2001 p. 143
- § II. 5.2 La competenza legislativa esclusiva statale:
la delimitazione «teorico-concettuale» p. 145

- e: il piano della «prassi
ordinamentale»í í í í í í í í í í í ... p. 150
- § II. 5.3 a) La ricostruzione operata dalla
Corte Costituzionaleí í í í . p. 151
- § II. 5.3 b) *Segue:* le conseguenze
derivanti dal modello di riparto
della potestà normativa
designato dalla giurisprudenza
costituzionaleí í í í í í p. 162
- § II. 5.3 c) L'orientamento seguito dal
legislatore ordinarioí í í p. 170
- § II. 6. Osservazioni conclusive: i troppi nodi problematici e gli
auspicabili interventi risolutivií í í í í í í í í í .. p. 173

CAPITOLO III

I POSSIBILI SVILUPPI DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO NELLA «TUTELA DELL'AMBIENTE-PAESAGGIO»

- § III. 1. Le prospettive di attuazione dell'art. 116, comma 3,
Cost. í . p. 179
- § III. 2. Gli spazi dell'autonomia regionale differenziata nella
«tutela dell'ambiente-paesaggio» í í í í í í í í í . p. 182
- § III. 3. L'antesa Stato-Regione in materia ambientale: le
possibili opzioni contenutistiche di un eventuale
progetto

	opportuna individuazione-delimitazione dei confini della materia	í í í í í ..	p. 189	
§ III. 3.2	Il conferimento alla Regione di ulteriori funzioni amministrative statali già esistenti e la clausola di allocazione pattizia	í í í í í í í í í í í í ...	p. 195	
§ III. 3.3	Il parallelo conferimento della potestà normativa in relazione alla maggiore autonomia amministrativa regionale	í í ..	p. 199	
§ III. 3.4	L'autonomia finanziaria differenziata	í ...	p. 201	
§ III. 3.5	La forza di resistenza della legge tipica di differenziazione regionale	í í í í í .	p. 204	
§ III. 4.	Osservazioni conclusive	í í í í í í í í í í í í .	p. 207	
 <i>Bibliografia</i>			í .	p. I

SINTESI

L'art. 116, comma 3, Cost. è stato introdotto dalla l. cost. n. 3 del 2001, che - com'è noto - ha modificato radicalmente il Titolo V della Costituzione e, di conseguenza, l'originario regionalismo italiano. In virtù di questa novellata disposizione costituzionale, *«ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata»*.

Si tratta di quello che viene definito «meccanismo di differenziazione regionale», il quale consente alle singole realtà regionali, non più solamente a quelle *speciali*, di differenziarsi nelle materie e con le modalità espressamente indicate, in base alle diverse esigenze e prospettive locali.

La sua portata innovativa, quindi, è evidente, così come la sua complessità. Infatti, leggendo l'art. 116 u.c. emerge chiaramente non solo la potenzialità del meccanismo, che apre la strada allo sviluppo del regionalismo differenziato in Italia, ma anche l'estrema difficoltà per una Regione di riuscire concretamente a beneficiare di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», dati i numerosi limiti procedurali e sostanziali che incontra, i quali, a loro volta, pongono diversi interrogativi.

In particolare, per quanto riguarda il versante procedurale, riuscire ad ottenere un incremento di autonomia ex art. 116, comma 3, Cost, non è semplice perché la norma subordina tale riconoscimento ad un iter procedurale «aggravato», che consta di numerosi passaggi dai contorni

quali - come si vedrà - ruotano diversi dubbi interpretativi .

Da un punto di vista sostanziale, invece, innanzitutto il meccanismo può essere attivato solamente nelle materie indicate dalla stessa disposizione, ovvero tre materie di legislazione esclusiva statale e tutte le materie di legislazione concorrente, i cui confini non sono facili da individuare con certezza (stante tutte le perplessità che ruotano attorno al nuovo riparto di cui all'art. 117 Cost.). Tutto ciò, rende inevitabilmente complicata la delimitazione degli spazi di una eventuale differenziazione.

Un altro problema scaturisce dal limite dei principi di cui all'art. 119 Cost., il cui significato risulta alquanto incerto. Ci si chiede, infatti, se esige che la Regione sia in grado di autofinanziare le nuove competenze o se, viceversa, consente che le possano essere attribuite anche maggiori risorse finanziarie per far fronte all'incremento di autonomia ottenuto.

Oltre a questi problemi di ordine sostanziale e procedurale, l'art. 116 u.c. pone altre spinose questioni: si pensi all'individuazione dei destinatari della differenziazione regionale (solo Regioni ordinarie o anche Regioni speciali?), nonché al problema relativo alla collocazione nel sistema della fonti della tipica legge statale di differenziazione.

Tutte le perplessità qui esposte, unite al timore che il riconoscimento ad una singola Regione di una maggiore autonomia, diversificandola dalle altre, possa compromettere l'unità della Repubblica e incentivare spinte autonomistiche, hanno scoraggiato sin dall'inizio l'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. Infatti, nonostante siano già passati 7 anni dalla riforma del Titolo V, nessuna Regione è riuscita ad attivare questo meccanismo e a differenziare la propria autonomia.

¹I passaggi procedurali previsti dall'art. 116 u.c. per il riconoscimento ad una Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono quattro: l'iniziativa regionale; la consultazione degli enti locali; l'intesa Stato-Regione; l'adozione di una legge statale approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Non si può dire che questo meccanismo di differenziazione regionale sia giuridicamente impossibile da attivare, in quanto varie soluzioni potrebbero essere adottate per superare i diversi ostacoli che una Regione potrebbe incontrare nel richiedere l'incremento di autonomia ex art. 116 u. c. Pertanto, fallito il recente tentativo di abrogazione, sembra opportuno iniziare a prendere in seria considerazione questa "clausola a geometria variabile" e le relative potenzialità, soprattutto adesso che le prime Regioni hanno manifestato la volontà di avvalersene, dando il via all'iniziativa per ottenere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"².

Indubbiamente, perché una richiesta di differenziazione regionale abbia serie possibilità di andare a buon fine, è necessario predisporre un ottimo progetto d'intesa, essendo proprio questa la fase fondamentale dell'intero procedimento. Di conseguenza, occorre prestare molta attenzione al possibile contenuto di tale progetto, anche perché, non essendovi soluzioni contenutistiche "obbligate" o "meccaniche" (come a prima vista potrebbe sembrare) ma, viceversa, molteplici opzioni contenutistiche astrattamente possibili³ (tutte, naturalmente, nel rispetto dei vincoli procedurali e dei limiti sostanziali desumibili dallo stesso art. 116

² Ci si riferisce, in particolare, alle Regioni Lombardia e Veneto, le quali hanno già predisposto il c.d. «Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" (ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 Cost.)»

³ In altre parole, l'incremento di autonomia richiesto da una Regione in una delle materie menzionate all'art. 116, u. c. non comporta, come una soluzione possibile, l'automatico aumento delle competenze legislative regionali e lo spostamento di quella materia tra quelle rientranti rispettivamente nella potestà legislativa concorrente (nell'ipotesi in cui l'incremento di autonomia concerne le tre materie di potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. l), n) e s) Cost.), o nella potestà legislativa esclusiva regionale (laddove l'incremento sia, invece, richiesto nelle materie di potestà concorrente ex art. 117, comma 3, Cost.). Altre possono essere le soluzioni contenutistiche adottabili, e questo non fa che complicare ulteriormente l'intero procedimento. Infatti, per la concreta attuazione del regionalismo differenziato sarà necessaria un'analisi accurata del complessivo assetto delle potestà normative, delle funzioni amministrative e delle risorse finanziarie distribuite alla singola Regione, nonché la definizione di sedi e modalità di raccordo tra organi statali e regionali in grado di garantire, al tempo stesso, l'autonomia della Regione e l'unità della Repubblica nel rispetto del principio di leale collaborazione. In tal senso v. M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 14 ss.

» negoziata» del progetto stesso potrebbe rappresentare la giusta sede per affrontare e risolvere le varie perplessità concernenti l'incremento di autonomia da concedere.

È proprio per questo che si proverà a ricostruire il possibile contenuto di un progetto d'intesa Stato-Regione. Questa operazione sarà effettuata con specifico riferimento al settore della «tutela dell'ambiente-paesaggio», che l'art. 116, comma 3, Cost. include tra le materie «differenziabili», attraverso l'esplicito richiamo dell'art. 117, comma 2, lett. s)⁴. Si cercherà, in pratica, di accertare la concreta attuabilità del regionalismo differenziato in un ambito così complesso e delicato qual è quello ambientale e di capire quali potrebbero essere le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» da riconoscere ad una Regione che si attivi in tal senso.

Innanzitutto, per l'attuazione dell'art. 116 u.c., risulta non solo opportuno ma persino necessaria, la rigorosa individuazione e delimitazione delle «materie» oggetto della richiesta di differenziazione regionale⁵, soprattutto laddove il meccanismo di asimmetria debba essere attivato in materie come la «tutela dell'ambiente-paesaggio» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), a causa delle concrete difficoltà di ricostruire in maniera certa e chiara il relativo ambito materiale. Infatti, tale delimitazione servirebbe sia a mettere d'accordo le parti interessate sull'ambito oggettivo di applicazione dell'incremento di autonomia richiesto che, in questo modo, verrebbe individuato con certezza, sia a tracciare, in via definitiva, i confini

⁴ Occorre precisare che nonostante questa disposizione faccia espresso riferimento alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e non menzioni affatto il *paesaggio*, si ritiene di dover accogliere quell'orientamento dottrinale che propende per la riconducibilità di quest'ultima nozione in quella più ampia di ambiente. Pertanto, anche la «tutela del paesaggio» deve essere considerata una materia «differenziabile» ex art. 116, comma 3, Cost., proprio perchè ricompresa nella «tutela dell'ambiente». Le stesse conclusioni valgono per la «tutela dei beni paesaggistico-ambientali», anch'essa riconducibile - sempre per l'orientamento qui condiviso - alla più ampia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s). V. M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell'ambiente»*, in www.federalismi.it.

⁵ In tal senso M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 15.

zione sarebbe destinata ad operare e oltre i quali, invece, troverebbe applicazione il regime ordinario⁶.

In particolare, nella materia della tutela dell'ambiente-paesaggio, tenendo conto dell'ormai pacifica qualificazione giuridica dell'ambiente quale valore costituzionale trasversale, dovrebbero essere ricomprese non solo tutte le discipline giuridiche finalizzate, in modo *diretto ed immediato*, a definire e garantire determinati equilibri ecologici, ma anche quelle discipline in cui tale obiettivo si ritenga *prevalente* rispetto ad altri interessi connessi⁷. Inoltre, per garantire una piena ed effettiva realizzazione del regionalismo differenziato, dovrebbero poi essere definiti, in maniera chiara, i rapporti tra quei settori rientranti nella «tutela dell'ambiente», strettamente intesa, e quelli ricompresi nell'ambito di altre materie di legislazione regionale concorrente o residuale ex art. 117, comma 3 e 4, Cost. (si pensi, ad esempio, al «governo del territorio»).

Dopo la delimitazione della materia e l'individuazione, in un apposito elenco, degli ambiti specifici oggetto della richiesta di differenziazione regionale, nel progetto d'intesa Stato-Regione dovranno essere indicate le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da riconoscere alla Regione interessata. Pertanto, bisogna capire quali potrebbero essere i concreti incrementi di autonomia che una Regione potrebbe ottenere ex art. 116, comma 3, Cost. per soddisfare le proprie singole esigenze di differenziazione in materia di «tutela dell'ambiente-paesaggio».

Nel condurre una simile analisi, non si può prescindere dalla ricostruzione del riparto di competenze legislative prospettata dalla Corte Costituzionale in questa particolare materia-valore per tentare di superare il suo formale inserimento, ad opera della riforma del 2001, tra le materie

⁶ Cfr., M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 15.

⁷ In questi termini M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 15.

al legislatore statale e, pertanto, sottratte al legislatore regionale. La Corte, infatti, a partire dalla famosa sent. n. 407/2002, ha cercato di delimitare la competenza legislativa esclusiva dello Stato ricostruendo il relativo riparto come *õconcorrenteõ*: in pratica, facendo leva sulla particolare qualificazione giuridica dell'ambiente quale *õvalore costituzionale trasversaleõ*⁸, ha riservato allo Stato la fissazione degli *õstandard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, riconoscendo contestualmente alle Regioni una competenza legislativa di tipo *residuale*, in relazione ad ogni altro aspetto non legato ad esigenze unitarie⁹.

Di fronte ad un simile modello di riparto, alquanto flessibile, è evidente che le Regioni, nell'ambito degli *standard* uniformi di tutela fissati dal legislatore statale e caratterizzati dall'*õinderogabilità in peius*, godono di un'ampia autonomia legislativa, potendo perfino adottare una disciplina più rigorosa e restrittiva di quella fissata dallo Stato (*derogabilità in melius*). Ciò vuol dire che, essendo titolari di una potestà legislativa *õresidualeõ*, a parte rispettare i vincoli posti dalle norme statali in materia, volti a garantire determinati livelli minimi di tutela dell'ambiente sull'intero territorio nazionale, per il resto non incontrano altri *õlimitiõ* e possono fare tutto ciò che vogliono¹⁰. Ma se è vero che il legislatore regionale gode già di

⁸ In particolare, la Corte, nella citata sent. n. 407/2002, precisa che l'ambiente si configura come un *õvalore costituzionalmente protettoõ*, che, in quanto tale, *«delinea una sorta di materia õtrasversaleõ, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»*.

⁹ La suddetta delimitazione, quindi, è regolata da «logiche sussidiarie», che impongono e giustificano l'intervento legislativo dello Stato (livello superiore) laddove ci siano *õesigenze unitarieõ* da tutelare, e, viceversa, impongono e giustificano l'intervento legislativo delle Regioni (livello inferiore) per il soddisfacimento di *õesigenze di differenziazioneõ*.

¹⁰ È stato osservato che questo modello di riparto è molto simile a quello designato dalla Corte nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», anch'essa riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, essendo contemplata all'art. 117, comma 2, lett. *m*). Per la Corte, infatti, la competenza statale in quest'ambito si impone a tutte le competenze legislative regionali (trasversalità) e, dunque, vincola i legislatori regionali a rispettare i limiti di volta in volta stabiliti a livello nazionale. Per il resto, alle Regioni viene riconosciuto, nell'esercizio delle loro potestà legislative, il potere di *õandare oltreõ* la disciplina statale e di definire livelli di prestazioni o misure in grado di garantire maggiormente i valori e gli interessi da tutelare. In questi termini M.

in tale settore, potendo disciplinare, in maniera differenziata, tutti quegli aspetti che non rispondono ad esigenze unitarie, allora non avrebbe alcun senso richiedere ex art. 116 u.c. un incremento di autonomia legislativa nella materia della tutela dell'ambiente-paesaggio, perché non si potrebbe ottenere più di quel che si ha già.

La tesi sostenuta, dunque, si appiglia al modello di riparto designato dalla Corte per arrivare alla conclusione che non esistono ulteriori competenze legislative da poter riconoscere alla singola Regione in questo specifico settore attraverso il meccanismo di differenziazione regionale.

Alla stessa conclusione si deve pervenire anche per quanto riguarda la potestà regolamentare in questa particolare materia. Infatti - come si è già precisato - la delimitazione della potestà legislativa statale, prospettata dalla Corte Costituzionale, comporta la riserva allo Stato della normazione secondaria solo per la fissazione degli *standard* uniformi e per la tutela di esigenze unitarie. Per il resto, la potestà regolamentare è esercitata dalle Regioni. Ma se ciò è vero, allora è evidente che (così come si è già osservato a proposito della potestà legislativa) una singola Regione dispone già della potestà regolamentare di cui ha bisogno per far fronte alle proprie specifiche esigenze territoriali, pertanto, non solo non potrebbe ottenere ulteriori competenze regolamentari (quelle statali, infatti, non le potrebbero essere conferite essendo volte a tutelare esigenze unitarie, quindi non differenziabili), ma non avrebbe neanche alcun interesse a richiedere un simile incremento di autonomia.

Ne deriva che, per le motivazioni sopra esposte, nelle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ottenibili da una Regione ex art. 116 u.c. in materia ambientale, non rientra l'incremento della potestà normativa regionale (legislativa e regolamentare).

CECCHETTI ó A. BORZÌ, *La tutela dell'ambiente nell'attuale assetto costituzionale dei poteri pubblici*, cit., 20 ss.

clude che la richiesta di differenziazione in quest'ambito possa essere avanzata da una Regione per ottenere un incremento della propria potestà amministrativa e finanziaria.

Per quanto riguarda il versante amministrativo, il principio di sussidiarietà, non nella logica classica «per livelli» ma nella logica «per singoli enti», che contrappone le esigenze *specifiche* di un ente regionale a quelle *unitarie* di tutte le Regioni e assicurate dallo Stato, consente senz'altro ad una singola Regione, per il soddisfacimento delle proprie esigenze specifiche, di richiedere ex art. 116, comma 3, Cost. l'attribuzione di competenze amministrative originariamente spettanti allo Stato, risultando l'ente in grado esercitarle nella maniera più adeguata possibile ai peculiari bisogni territoriali.

Senonché, in tale contesto, una simile richiesta di differenziazione amministrativa non potrebbe essere fatta in «astratto» ma solo in «concreto». Infatti, nella materia della tutela dell'ambiente-paesaggio, di funzioni amministrative «astratte» si può parlare solo in relazione alla potestà legislativa regionale di tipo «residuale», dal momento che una Regione risulta titolare di competenze amministrative «da definire», e non già esistenti, solo negli ambiti in cui è abilitata a legiferare. Viceversa, in relazione ai settori «differenziabili» ove, come si è già precisato, la potestà legislativa è interamente riservata allo Stato, alla singola Regione possono essere attribuite funzioni amministrative solamente «in concreto», ovvero soltanto competenze amministrative statali *già esistenti* sulla base della normativa vigente, allocate dallo Stato alle Regioni nel complesso, e che attraverso il meccanismo di differenziazione regionale potrebbero essere «conferite» alla singola Regione. Ciò vuol dire che l'art. 116 u.c. in questo settore finisce di fatto con l'operare come un meccanismo di «conferimento».

In virtù di tale ricostruzione, tuttavia, le concrete funzioni amministrative, conferite alla singola Regione in uno specifico settore della

la legislazione vigente, potrebbero subire un cambiamento dopo la differenziazione regionale a causa di un nuovo intervento legislativo statale. In questo caso, peraltro non irrealistico, la differenziazione regionale amministrativa potrebbe svuotarsi di significato, essendo riferita a funzioni concrete che, in seguito alla modifica, potrebbero non esistere più.

Per scongiurare una simile ipotesi e salvaguardare l'incremento di autonomia amministrativa ottenuto da una singola Regione, una soluzione auspicabile potrebbe essere quella di inserire nel progetto di differenziazione una apposita *clausola di allocazione pattizia*, volta, cioè, a garantire l'automatico conferimento alla Regione differenziata delle nuove funzioni amministrative che lo Stato si allocherà in futuro ex art. 118 Cost. nel medesimo settore oggetto della differenziazione. Questa clausola, quindi, consentirebbe alla Regione di conservare la propria differenziazione e di continuare ad esercitare competenze amministrative ulteriori rispetto alle altre Regioni, nonostante eventuali interventi legislativi successivi che modifichino le funzioni concrete conferite inizialmente ex art. 116 u.c. ed individuino funzioni nuove e diverse nello specifico ambito differenziato.

A questo punto, se è vero che un singolo ente regionale può ottenere, attraverso il meccanismo di differenziazione regionale, il conferimento di ulteriori funzioni amministrative già esistenti, allora si dovrà ammettere che, in relazioni alle maggiori competenze amministrative attribuite, alla Regione potrebbero essere conferite anche maggiori competenze normative per farvi fronte. In quest'ottica, quindi, esisterebbe la concreta possibilità per un singolo ente regionale di richiedere, nella tutela dell'ambiente-paesaggio, un incremento dell'autonomia normativa ex art. 116, comma 3, Cost., in deroga alla tesi - precedentemente esposta - che sostiene, viceversa, l'impossibilità per una Regione di ottenere, attraverso il suddetto meccanismo di asimmetria, ulteriori competenze legislative

no già attribuite in materia, in virtù della propria
potestà legislativa di tipo residuale.

In altre parole, si deve senz'altro ritenere che alla Regione interessata, parallelamente al conferimento di ulteriori competenze amministrative, possa essere altresì conferita la potestà legislativa per l'allocazione-distribuzione (tra Regione, Province e Comuni) di tali maggiori funzioni nel proprio territorio regionale, in conformità ai principi generali di cui all'art. 118, comma 1, Cost.

Per quanto riguarda il versante finanziario, occorre precisare che ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost. la concreta attuazione del regionalismo differenziato è subordinata al rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost. Si tratta di un esplicito limite sostanziale che impone, in pratica, la *sostenibilità finanziaria* dell'incremento di autonomia richiesto.

È stato osservato che, per evitare di consentire solo alle Regioni più ricche di differenziarsi, autofinanziando le maggiori competenze ottenute, la copertura finanziaria dovrebbe essere garantita dallo Stato, che, quindi, oltre ad autorizzare la differenziazione, sarebbe chiamato a finanziarla, trasferendo risorse finanziarie alla Regione interessata in corrispondenza delle maggiori competenze concretamente esercitate.

In quest'ottica, dunque, la legge statale di differenziazione può dar vita anche ad un'asimmetria finanziaria, autorizzando la singola Regione ad incrementare le proprie risorse economiche per far fronte alle maggiori funzioni che le sono attribuite ex art. 116 u.c., ma sempre nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 119 Cost., espressamente *inderogabili*. Di conseguenza, in un ipotetico progetto d'intesa Stato-Regione per l'attuazione del regionalismo differenziato nella materia della tutela dell'ambiente-paesaggio, l'individuazione delle ulteriori competenze riconosciute all'ente regionale interessato, che importino costi aggiunti per il bilancio regionale (si pensi, per esempio, a quelle relative al personale o alle strutture) dovrebbe essere seguita dall'incremento delle *entrate*

di tali costi. Praticamente, nel progetto dovrebbe essere disposto un aumento delle entrate proprie della Regione, oppure un incremento della sua compartecipazione al gettito di tributi erariali¹¹.

Inoltre, date le profonde difficoltà di riuscire ad individuare con esattezza e in maniera esaustiva i principi cui allude l'art. 116, comma 3, Cost., sembra opportuno che siano proprio Stato e Regione, di comune accordo tra loro, in sede di predisposizione del progetto d'intesa, ad individuare tali vincoli cui subordinare il riconoscimento dell'incremento di autonomia finanziaria in un determinato ambito materiale (il settore ambientale in questo caso). Infatti, i suddetti principi relativi all'autonomia finanziaria dipendono da circostanze e condizioni destinate a mutare nel tempo (come, per esempio, la situazione economica), per cui non possono essere individuati una volta per tutte in astratto (ossia per qualsiasi progetto di differenziazione) ma, viceversa, necessitano di essere individuati di volta in volta, in base al raggio d'azione e alla specifica incidenza del singolo progetto di differenziazione. Ecco perché il progetto d'intesa sembra essere la sede più adeguata per la loro ricognizione.

Con l'incremento dell'autonomia finanziaria regionale termina l'analisi di quelli che potrebbero essere i concreti spazi di differenziazione regionale nella «tutela dell'ambiente-paesaggio» individuati da un ipotetico progetto d'intesa Stato-Regione.

A livello contenutistico il progetto potrebbe poi proseguire con opportune disposizioni volte a far luce su alcuni degli aspetti più problematici del meccanismo di differenziazione regionale. Ci si riferisce, in particolare, all'efficacia nel tempo dell'incremento di autonomia concesso attraverso il meccanismo di asimmetria, alla possibilità di modificare il contenuto della legge «tipica» di differenziazione in senso riduttivo e alla possibile «restituzione» allo Stato delle maggiori

¹¹ Cfr., M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 20.

Le questioni molto importanti, proprio perché dalla loro risoluzione dipende il futuro del concreto incremento di autonomia concesso ad una Regione.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'efficacia nel tempo della nuova autonomia differenziata della Regione, considerando la fase sperimentale in cui versa la prospettiva di differenziazione regionale ex art. 116 u.c. (dal momento che, come si diceva, ancora oggi nessuna Regione ne ha concretamente beneficiato), sembrerebbe opportuno inserire nel progetto d'intesa una clausola che stabilisca un termine di efficacia della stessa legge atipica di differenziazione (per esempio, cinque anni). In questo modo, alla scadenza del suddetto termine, i rapporti tra Stato e Regione nelle materie differenziate (in questo caso, nella materia della tutela dell'ambiente-paesaggio) tornerebbero automaticamente ad essere regolati secondo il modello costituzionale ordinario¹². Come è stato osservato, una simile soluzione potrebbe risultare perfino strategica nel senso di riuscire a scongiurare le possibili resistenze dello Stato, sia a raggiungere l'intesa di differenziazione con una Regione, sia a pervenire all'approvazione della legge di differenziazione da parte del Parlamento a maggioranza assoluta, temendo una perdita permanente delle competenze conferite al singolo ente regionale¹³.

Inoltre, nella stessa norma relativa all'efficacia temporale della differenziazione regionale, si potrebbe inserire, altresì, un meccanismo che consenta allo Stato e alla Regione, prima della scadenza del termine di efficacia, di pervenire ad una nuova intesa volta a *confermare*, o *ridurre* le forme e condizioni particolari di autonomia già concesse, evitando così un nuovo ricorso alla complessa procedura di cui all'art. 116, comma 3, Cost., laddove entrambi i soggetti siano intenzionati a

¹² In questi termini M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 22.

¹³ In tal senso, sempre, M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 22.

...differenziazione regionale¹⁴. In altre parole, una simile clausola consentirebbe espressamente allo Stato e alla Regione interessata sia di *riconfermare* la differenziazione, sia di *modificare* il contenuto della legge atipica in senso riduttivo, semplicemente con un nuovo accordo. In questo modo, non sarebbe necessario né attendere il decorso del termine di efficacia, prima, né l'avvio di un nuovo iter procedurale, poi, e la differenziazione regionale ne beneficerebbe in termini di maggiore *flessibilità*.

Infine, sempre per cercare di evitare un eccessivo irrigidimento del regime di differenziazione, il cui obiettivo - non bisogna dimenticarlo - è quello di consentire ad una Regione di incrementare la propria autonomia nella misura *necessaria e adeguata* a soddisfare le varie esigenze locali, sembrerebbe opportuno l'inserimento nel progetto d'intesa di una clausola che abiliti espressamente una fonte regionale ad apportare modifiche in senso riduttivo al contenuto della legge di differenziazione regionale¹⁵. Infatti, potrebbe accadere che, ancor prima della scadenza del termine di efficacia di cui sopra, la Regione differenziata, per incapacità o impossibilità, non riesca più a far fronte all'incremento di autonomia ottenuto e a gestire tutti i nuovi impegni assunti. In questo caso, avvalendosi della clausola suddetta, potrebbe restituire unilateralmente allo Stato le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui non è in grado o non vuole più occuparsi, e potrebbe farlo con un proprio atto normativo, autorizzato dalla clausola stessa a modificare il contenuto di una fonte di rango superiore (qual è la legge di differenziazione regionale).

¹⁴ Cfr., M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, cit., 22. Da notare che, attraverso la suddetta intesa, Stato e Regione interessata non potrebbero mai accordarsi per *ampliare* ulteriormente la maggiore autonomia precedentemente concessa, in quanto un simile incremento può essere disposto solo dalla legge atipica di differenziazione regionale, approvata al termine del complesso iter di cui all'art. 116 u.c.

¹⁵ Cfr., M. CECCHETTI, *La differenziazione delle forme e condizioni dell'autonomia regionale nel sistema delle fonti*, cit., 152.

Immerso dall'analisi di simile clausole, si potrebbe affermare che il loro inserimento in un progetto d'intesa sia non solo opportuno ma perfino necessario, per garantire la massima flessibilità possibile alla differenziazione regionale (in perfetta armonia con le finalità perseguite dallo stesso istituto del regionalismo differenziato), ma anche per rendere più agevole il ricorso al meccanismo di cui all'art. 116 u.c. Questi piccoli accorgimenti, infatti, come si accennava all'inizio, rappresentano il giusto modo per cercare di risolvere tutti gli interrogativi posti da questa complicata norma costituzionale, permettendo, così, alle Regioni di sfruttarne le potenzialità. Pertanto, è proprio con queste disposizioni che si ritiene debba concludersi l'ipotetico progetto d'intesa predisposto nella materia della «tutela dell'ambiente-paesaggio», qui ricostruito.

Questa faticosa analisi dimostra l'attuabilità pratica del meccanismo di cui all'art. 116 u.c., nonostante tutte le evidenziate perplessità che ruotano attorno a questa ambigua disposizione costituzionale. Quest'ultime, infatti, possono essere superate solo iniziando a prendere in seria considerazione i primi progetti di differenziazione predisposti da Stato e Regione, d'intesa tra loro, come quello qui ipotizzato nel settore ambientale. Pertanto, è solo attivando il suddetto meccanismo e accertandone le pratiche conseguenze, che si potranno individuare i reali benefici e rischi connessi al riconoscimento ex art. 116, comma 3, Cost. di incrementi di autonomia. Inoltre, successivamente, grazie ai risultati conseguiti in concreto e a clausole come quella della «efficacia temporale» o della «restituzione unilaterale», analizzate in precedenza, si potrà correggere il tiro di ogni differenziazione concessa, per cercare, laddove fosse possibile e/o necessario, di aumentarne i benefici e azzerarne i rischi.

Si auspica vivamente che sia questa la direzione seguita in futuro laddove si voglia iniziare ad utilizzare questa «clausola di asimmetria» e a consentire alle Regioni di differenziare la loro autonomia in materie come la «tutela dell'ambiente-paesaggio», oggetto dell'analisi qui condotta.

Bibliografia

- E. R. ACUNA, *Lo Stato e le Autonomie. Le Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. L'esperienza italiana a confronto con altri paesi*, Torino, Giappichelli, 2003.
- S. AGOSTA, *L'infanzia «difficile» (è ed un'incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze*, in www.federalismi.it.
- S. AMOROSINO, *Dalla disciplina (statica) alla regolazione (dinamica) del paesaggio: una riflessione d'insieme*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2006, fasc. 4, 420 ss.
- V. ANGIOLINI, L. VIOLINI, N. ZANON (a cura di), *Le trasformazioni dello Stato Regionale Italiano*, Milano, Giuffrè, 2002.
- S. ANTONIAZZI, *Paesaggio e pianificazione paesaggistica nella disciplina del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: profili di dibattito*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2005, fasc. 1-2, 178 ss.
- L. ANTONINI, *La devolution è riapprovata, ma intanto la Corte ha aperto qualche fallaio nella separazione delle competenze. Ha ancora senso lancubio o disgregazione?*, in B. CARAVITA (a cura di) *I percorsi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2004, 125 ss.

ionalismo italiano nella prospettiva della differenziazione, in V. ANGIOLINI, L. VIOLINI, N. ZANON (a cura di), *Le trasformazioni dello Stato Regionale Italiano*, Milano, Giuffrè, 2002, 303 ss.

- L. ANTONINI, *Verso un regionalismo a due velocità o verso un circolo virtuoso dell'«autonomia?»*, in G. MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2001, 157 ss.
- L. ANTONINI, *Il regionalismo differenziato*, Milano, Giuffrè, 2000.
- A. ANZON, *I poteri delle Regioni nella transizione dal modello originario al nuovo assetto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2003.
- A. ANZON, *Il regionalismo «asimmetrico»: la via italiana e il modello tedesco*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2006.
- A. ANZON, *Un passo indietro verso il regionalismo «duale»*, in S. MANCINI, *Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione*, Milano, Giuffrè, 2002, 225 ss.
- E. BALBONI, *Dopo il referendum: attuazione od oltrepassamento del Titolo V?* in *Quaderni Costituzionali*, 2006, 763 ss.
- F. BENELLI, *L'ambiente tra «materializzazione» della materia e sussidiarietà legislativa*, (nota a C. Cost. 24 giugno 2003, n. 222) in *Le Regioni*, 2004, fasc. 1, 176 ss.

ANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003*, Torino, Giappichelli, 2004.

- M. BETZU, *L'ambiente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto*, in *Istituzioni del federalismo*, 2005, fasc. 5, 875 ss.
- C. BEVILACQUA, *La trasversalità della tutela dell'ambiente ridimensiona «l'esclusività» della competenza statale* (nota a sent. C. Cost. 407/2002), in *Nuove autonomie*, 3/2003, 413 ss.
- P. BILANCIA, *Verso un federalismo cooperativo*, in G. MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2001, 67 ss.
- C. BOLOGNA, *I nodi irrisolti dello Stato regionale italiano*, in www.astridonline.it.
- C. BUZZACCHI, *Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Q. CAMERLENGO, *Ambiente e beni culturali*, in V. ONIDA ó B. RANDAZZO (a cura di), *Viva vox Constitutions, temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2003*, Milano, Giuffrè, 2004, 165 ss.
- L. CAPPuccio, *Il procedimento di revisione degli statuti speciali introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Una nuova ipotesi di rottura costituzionale?*, in *Le Regioni*, 2003, fasc. 2-3, 399 ss.

...i di diritto costituzionale federale e regionale,
Torino, Giappichelli, 2006.

- B. CARAVITA, *I processi di attuazione del federalismo in Italia*, Milano, Giuffrè, 2004.
- B. CARAVITA (a cura di), *I percorsi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2004.
- B. CARAVITA, *Quale regime per l'introduzione delle autonomie differenziate? Spigolature intorno alla proposta di revisione costituzionale presentata dal Ministro Bossi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali*, in AA.V.V., *L'attuazione del Titolo V della Costituzione*. Atti del Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione, Milano, Giuffrè, 2005, 275 ss.
- P. CARETTI, *Osservatorio sulle fonti 2002*, Torino, Giappichelli, 2003.
- A. CAROSELLI, *La tutela ambientale nei rapporti tra Stato e Regioni*, (nota a C. Cost. 28 giugno 2006, n. 246) in *Giornale di diritto amministrativo*, 2007, fasc. 2, 165 ss.
- L. CASSETTI, *La potestà legislativa regionale tra autonomie speciali in trasformazione, competenze esclusive e nuove forme di specialità*, in A. FERRARA ó G. M. SALERNO (a cura di), *Le nuove specialità nella riforma dell'ordinamento regionale*, Milano, Giuffrè, 2003, 63 ss.

no e federalismo nella riforma della Costituzione,
in G. MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano,
Giuffrè, 2001, 229 ss.

- M. CECCHETTI ó A. BORZÌ, *La tutela dell'ambiente nell'attuale assetto costituzionale dei poteri pubblici: il õrebusö della ripartizione delle funzioni normative e amministrative tra gli enti della Repubblica*, in corso di pubblicazione.
- M. CECCHETTI, *Ambiente, paesaggio e beni culturali*, in G. CORSO ó V. LOPILATO (a cura di), *Il Diritto Amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Parte speciale, volume I, Milano, Giuffrè, 2006, 307 ss.
- M. CECCHETTI, *La politica dell'ambiente*, in *Democrazia e diritto*, 2003, fasc. 1, 270 ss.
- M. CECCHETTI, *La differenziazione delle forme e condizioni dell'autonomia regionale nel sistema delle fonti*, in P. CARETTI, *Osservatorio sulle fonti 2002*, Torino, Giappichelli, 2003, 135 ss.
- M. CECCHETTI, *Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell'ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?* (nota a sentenza C. Cost. n. 407/2002), in *Le Regioni*, 2003, fasc. 1, 319 ss.
- M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come õdiritto dell'ambienteö*, in www.federalismi.it.
- M. CECCHETTI, *Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune*, in www.federalismi.it.

del Titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia «Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in www.federalismi.it.

- L. CHIEFFI ó G. CLEMENTE di SAN LUCA (a cura di), *Regioni ed Enti Locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione*, Torino, Giappichelli, 2004.
- R. CHIEPPA, *L'ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale*, in *Urbanistica e appalti*, 2002, fasc. 11, 1245 ss.
- S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Il paesaggio nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2003, fasc. 2, 253 ss.
- G. COCCO, *La legislazione in tema d'ambiente è una svolta?*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, 419 ss.
- G. CORSO ó V. LOPILATO (a cura di), *Il Diritto Amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Parte speciale, volume I, Milano, Giuffrè, 2006.
- F. D'ALESSANDRO, *Prime osservazioni sulla tutela dell'ambiente nel nuovo Titolo V, Parte II della Costituzione*, in *Iter legis*, 2002, fasc. 3, 37 ss.
- G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 3 ss.

per il riavvio delle riforme costituzionali, Intervento al Seminario organizzato dal Dipartimento delle riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio a Firenze, 25 settembre 2006, in www.astridonline.it.

- A. D'ATENA, *Pareri resi richiesti all'AIC dalla prima Commissione del Senato della Repubblica in merito al disegno di legge di riforma costituzionale AS 2544*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- A. D'ATENA, *L'Italia verso il federalismo*. Taccuini di viaggio, Milano, 2001.
- G. D'IGNAZIO, *Asimmetrie e differenziazioni regionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in S. GAMBINO (a cura di), *Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, Giuffrè, 2003, 263 ss.
- G. D'IGNAZIO, *Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- A. L. DE CESARIS, *Una nuova disciplina per l'ambiente?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2007, fasc. 2, 123 ss.
- E. DE MARCO, *Il regionalismo differenziato*, in B. CARAVITA (a cura di), *I processi di attuazione del federalismo in Italia*, Milano, Giuffrè, 2004, 409 ss.
- E. DE MARCO, *Qualche interrogativo su un Regionalismo a più velocità*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, fasc. 2, 353 ss.

Il regionalismo italiano nel ricorrente divario tra Costituzione e realtà, in www.federalismi.it.

G. C. DE MARTIN, *Il federalismo proclamato ma non praticato*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.

S. DI CUNZOLO, *Cenni sulla riforma del Titolo V della Costituzione in tema di ambiente e governo del territorio*, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2005, fasc. 7, 838 ss.

G. DI GENIO, *Stato regionale versus Stato federale*, Milano, Giuffrè, 2005.

P. DELL'ANNO, *Modelli organizzativi per la tutela dell'ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2005, fasc. 6, 957 ss.

A. DESSÌ, *Cinque anni dopo la riforma del Titolo V: quale futuro per le specialità storiche?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

C. ERCOLANO, *Il regionalismo differenziato: un buon punto di partenza per la riforma federalista*, in AmbienteDiritto.it.

C. ERCOLANO, *Regionalismo e federalismo. La legge Costituzionale n. 3 del 2001: alcune considerazioni sulla riforma del Titolo V della Costituzione*, in AmbienteDiritto.it.

G. FALCON, *In attuazione e attuazione del nuovo Titolo V*, in *Le Regioni*, 2003, fasc. 1, 3 ss.

olution, unità della Repubblica, riforma della
riforma del Titolo V, realtà effettiva, in *Diritto Pubblico*, 2002, fasc. 3,
751 ss.

G. FALCON, *Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione*, in *Le Regioni*, 1/2001, 3 ss.

A. FERRARA ó G. M. SALERNO (a cura di), *Le nuove specialità nella riforma dell'ordinamento regionale*, Milano, Giuffrè, 2003.

A. FERRARA, *Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione*, in
B. CARAVITA (a cura di) *I percorsi del federalismo*, Milano, Giuffrè,
2004, 137 ss.

A. FERRARA, *La materia ambiente nel testo di riforma del Titolo V*, in G.
MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano, Giuffrè,
2001, 185 ss.

A. FERRARA, *Ambiente, Costituzione e sistema delle fonti*, in
www.issirfa.cnr.it.

A. FERRARA ó L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione: atti del seminario, Roma 29 settembre 2000*, Milano, Giuffrè, 2001.

R. FERRARA, *La tutela dell'ambiente tra Stato e Regioni: una «storia infinita»*, (nota a C. Cost. 20 dicembre 2002, n. 536 e 26 luglio 2002, n. 407) in *Il Foro Italiano*, 2003, fasc. 3, 692 ss.

- ODI (a cura di), *La revisione costituzionale del nuovo Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi applicativi e linee evolutive*, Padova, CEDAM, 2003.
- M. FIORILLI, *La tutela dell'ambiente come valore costituzionale e come materia*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2004, fasc. 1, 59 ss.
- G. FLORIDIA, *Fonti regionali e sistema delle fonti*, in G. F. FERRARI ó G. PARODI (a cura di), *La revisione del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi applicativi e linee evolutive*, Padova, CEDAM, 2003, 47 ss.
- F. FONDERICO, *La decodificazione del diritto dell'ambiente in Italia: modelli e questioni*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2006, fasc. 3, 613 ss.
- T. E. FROSINI, *Federalismo e riforma costituzionale*, in B. CARAVITA, *I processi di attuazione del federalismo in Italia*, Milano, Giuffrè, 2004, 560 ss.
- T. E. FROSINI, *Il federalismo da completare. Brevi osservazioni sulla riforma del Titolo V della Costituzione*, in E. R. ACUNA, *Lo Stato e le Autonomie. Le Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. L'esperienza italiana a confronto con altri paesi*, Torino, Giappichelli, 2003, 207 ss.
- T. E. FROSINI, *La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato*, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, 2002, fasc. 2, 599 ss.

vazioni su due concetti apparentemente opposti
ma probabilmente speculari: specialità e regionalismo differenziato, in
Istituzioni del federalismo, 2003, fasc. 2, 221 ss.

- D. GALLIANI, *Government without governance, ovvero l'abrogazione dell'art. 116. 3 Cost. (e non solo) nello schema del d.d.l. cost. di riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2003, fasc. 4, 317 ss.
- D. GALLIANI, *All'interno del Titolo V: le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» di cui all'art. 116.3 Cost. riguardano anche le Regioni a Statuto speciale?*, in *Le Regioni*, 2003, fasc. 2-3, 419 ss.
- S. GAMBINO (a cura di), *Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, Giuffrè, 2003.
- G. GARDINI, *Verso la devolution: scenari e prospettive di una riforma non necessaria*, in *Le Regioni*, fasc. 2-3, 473 ss.
- D. GIROTTO, *Tutela dell'ambiente*, in *Studium iuris*, 2003, fasc. 10, 1235 ss.
- S. GRASSI, *Prospettive costituzionali della tutela dell'ambiente*, in *Rassegna Parlamentare*, 2003, fasc. 4, 979 ss.
- S. GRASSI ó M. CECCHETTI, *Profili costituzionali della regolazione ambientale nel diritto comunitario e nazionale*, in C. RAPISARDA SASSOON (a cura di), *Manuale delle leggi ambientali*, Milano, Giuffrè, 2001, 7 ss.

I, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*,
vol. I e II, Firenze, Olschki, 1999.

G. GRASSO, *La tutela dell'ambiente si è smaterializzata e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte Costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.

T. GROPPI, *La riforma del Titolo V della Costituzione tra attuazione e autoapplicazione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2001.

T. GROPPI ó M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, Giappichelli, 2003.

ISSIRFA ó CNR, *Secondo Rapporto Annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, Giuffrè, 2004.

F. LONGO, *L'occasionalità di una tutela nei nuovi poteri di intervento del legislatore regionale in materia ambientale dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, in AA.VV., *L'attuazione del Titolo V della Costituzione. Atti del Convegno di studi di scienza dell'amministrazione*, Milano, Giuffrè, 2005, 935 ss,

F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

S. MANCINI, *Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione*, Milano, Giuffrè, 2002.

di riparto delle competenze in tema di ambiente,
in *Istituzioni del federalismo*, 2004, fasc. 2-3, 509 ss.

- G. MANFREDI, *Sul riparto delle competenze in tema di ambiente, e sulla nozione di ambiente, dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione* (nota a sentenza C. Cost. n. 222/2003), in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2003, fasc. 6, 1002 ss.
- G. MANFREDI, *Il riparto delle competenze in tema di ambiente e paesaggio dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione* (nota a sentenza C. Cost. n. 478/2002), in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2003, fasc. 3-4, 515 ss.
- S. MANGIAMELI, *Il federalismo italiano dopo Lorenzago. Considerazioni sulla riforma del Titolo V e sulla riforma della riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*.
- S. MANGIAMELI, *Federalismo e riforme costituzionali: lo stato dell'arte*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- S. MANGIAMELI, *Sull'arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione* (Nota a sentenza C. Cost. n. 407/2002), in *Le Regioni*, fasc. 1, 337 ss.
- P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2006, fasc. 2, 207 ss.
- G. MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2001.

- te Costituzionale nel labirinto delle materie
«trasversali»: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002 (nota a sent. C.
Cost. n. 407/2002), in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, fasc. 5,
2951 ss.
- T. MAROCCO, *Riforma del Titolo V della Costituzione e ambiente: ovvero
come tutto deve cambiare, perché non cambi niente*, in *Rivista giuridica
dell'ambiente*, 2002, 937 ss.
- S. R. MASERA, *Il valore costituzionale dell'ambiente nella nuova
formulazione dell'art. 117 della Costituzione* (nota a sentenza C. Cost.
n. 96/2003), in *Urbanistica e appalti*, 2003, fasc. 10, 1155 ss.
- F. MERLONI, *Il paradosso italiano: «federalismo» ostentato e centralismo
rafforzato*, in *Le Regioni*, 4/2005, 469 ss.
- V. MILANI, *Il paesaggio*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2004, n. 5, 486 ss.
- F. MISCIOSCIA, *I beni paesaggistici*, in M. A. CABIDDU ó N. GRASSO,
Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2004, 289.
- G. MOSCHELLA, *L'incerta prospettiva delle Regioni speciali*, in S.
GAMBINO (a cura di), *Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e
diritti*, Milano, Giuffrè, 2003, 275 ss.
- A. MORRONE, *Il Parlamento di fronte al progetto di devolution*, in *Forum di
Quaderni Costituzionali*, 2002.

attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione, in *Diritto Pubblico*, 2002, fasc. 2, 671 ss.

- I. NICOTRA, *Principio unitario e federalismo fiscale negli ordinamenti a struttura decentrata*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*.
- V. ONIDA, *Dopo il referendum: quali riforme per il regionalismo italiano?*, in www.federalismi.it.
- V. ONIDA ó B. RANDAZZO (a cura di), *Viva vox Constitutions, temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2003*, Milano, Giuffrè, 2004.
- F. ORLINI, *Tutela dell'ambiente e riforma del Titolo V Cost.: spunti di riflessione in tema di competenza dello Stato e delle Regioni*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2004, fasc. 2, 406 ss.
- G. PAGANETTO, *Potestà legislativa regionale e «limiti» alle competenze esclusive statali* (nota a sent. C. Cost. n. 407/2002), in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, fasc. 5, 3347 ss.
- F. PALERMO, *Il regionalismo differenziato*, in T. GROPPI ó M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, Giappichelli, 2003, 55 ss.
- G. PASTORI, *La nuova specialità*, in *Le Regioni*, 3/2001, 487 ss.
- P. PINNA, *Il diritto costituzionale della Sardegna*, Torino, Giappichelli, 2007.

- alismo italiano tra asimmetrie e cooperazione, in
L. CHIEFFI o G. CLEMENTE di SAN LUCA (a cura di), *Regioni ed Enti
Locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, fra attuazione ed
ipotesi di ulteriore revisione*, Torino, Giappichelli, 2004, 87 ss.
- F. PIZZETTI, *Le intese per l'attuazione dell'art. 116*, in *Forum di Quaderni
Costituzionali*.
- B. POZZO o M. RENNA (a cura di), *L'ambiente nel nuovo Titolo V della
Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2004.
- F. PUZZO, *Le nuove Regioni tra autonomia finanziaria e solidarietà*, in S.
GAMBINO (a cura di), *Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e
diritti*, Milano, Giuffrè, 2003, 398 ss.
- C. RAPISARDA SASSOON (a cura di), *Manuale delle leggi ambientali*,
Milano, Giuffrè, 2001.
- A. REPOSO, *Profili dello Stato autonomico: federalismo e regionalismo*,
Torino, Giappichelli, 2005.
- B. RONCHI, *La protezione del paesaggio tra riforme costituzionali e
strumenti di tutela*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e
dell'ambiente*, 2005, fasc. 10, 565 ss.
- A. RUGGERI, *Nota minima sulle oscillanti prospettive del regionalismo
italiano, tra logica della separazione e logica della integrazione delle
competenze, alla luce della controriforma del Titolo V*, in
www.federalismi.it.

Loggia e le Regioni ad autonomia differenziata, tra «riserva di specialità» e clausola di maggior favore, in Le Regioni, 4/2004, II, 781 ss.

- A. RUGGERI, *Forma e sostanza dell'«adeguamento» degli statuti speciali alla riforma costituzionale del Titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo)*, in *Le Regioni*, 2003, fasc. 2-3, 357 ss.
- A. RUGGERI, *Devolution, òcontroriformaö del Titolo V e uso congiunturale della Costituzione, ovverosia quando le òragioniö della politica offuscano la ragione costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2003.
- A. RUGGERI, *Il Titolo V della Costituzione tra attuazione e revisione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2003, fasc. 3-4, 479 ss.
- A. RUGGERI, *Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali*, in www.federalismi.it.
- A. RUGGERI ó C. SALAZAR, *La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V, ovvero: dal òlungo addioö al regionalismo del passato verso il ògrande sonnoö del regionalismo òasimmetricoö?*, in G. F. FERRARI ó G. PARODI (a cura di), *La revisione del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi applicativi e linee evolutive*, Padova, CEDAM, 2003, 377 ss.
- G. M. SALERNO, *Gli Statuti speciali dopo la revisione del Titolo V: aspettative di riforma e vincoli costituzionali*, in B. CARAVITA (a cura di) *I percorsi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2004, 201 ss.

- condizioni particolari di autonomia per le Regioni ordinarie e nuove specialità, in A. FERRARA ó G. M. SALERNO (a cura di), *Le nuove specialità nella riforma dell'ordinamento regionale*, Milano, Giuffrè, 2003, 301 ss.
- C. SARTORETTI, *La õmateriaö ed il õvaloreö ambiente al vaglio della Corte Costituzionale: una dicotomia davvero impossibile* (nota a sentenza C. Cost. n. 536/2002), in *Giurisprudenza italiana*, 2003, fasc. 11, 1995 ss.
- S. STAIANO, *Il difficile percorso del regionalismo*, in www.federalismi.it.
- G. TANZARELLA ó F. MARZARI, *Il Governo dell'ambiente in Italia*, in C. RAPISARDA SASSOON (a cura di), *Manuale delle leggi ambientali*, Milano, Giuffrè, 2001, 103 ss.
- R. TOSI, *Interpretazioni õcontinuisteö del nuovo Titolo V e õbanalizzazioneö della Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*.
- D. TRAINA, *Note minime su pianificazione del paesaggio e governo del territorio nella legge Toscana n. 1 del 2005*, (nota a C. Cost. 5 maggio 2006, n. 182) in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, fasc. 3, 1856 ss.
- G. TROTTA ó N. AICARDI (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006,
- T. VENTRE, *L'autonomia tributaria e la fiscalità federale nel nuovo articolo 119 della Costituzione*, in B. CARAVITA, *processi di attuazione del federalismo in Italia*, Milano, Giuffrè, 2004, 419 ss.

in materia di raccordo Stato-Regioni dopo la
riforma del Titolo V, in *Le Regioni*, 6/2003, 1007 ss.

N. ZANON, *Sussidiarietà e differenziazione: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V*, in *Non Profit*, 2001, 321 ss.

N. ZANON, *Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V*, in G. MARCHETTI (a cura di), *Problemi del federalismo*, Milano, Giuffrè, 2001, 51 ss.